



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2 CGS - notizia dell'illecito – documento anonimo – non utilizzabilità del documento – può costituire stimolo investigativo

Descrizione

Secondo l'interpretazione della Corte federale d'appello dell'art. 118, comma 2, dell'attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo: a) il documento anonimo così, come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il "denunciante", non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa "fonte", sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale; b) deve nondimeno considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente finalizzata a verificare se dall'anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di "propria iniziativa" di una notizia di illecito sportivo (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021). Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una *notitia criminis* (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 1 /CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

normativi: art. 118, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0001 CFA del 1 luglio 2022 (Filippo Di Marco/Procura federale)